Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 143

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Lunedì, 7 giugno 1971** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1970

1971

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 143 DEL 7 GIUGNO 1971:

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1971.
Criteri e modalità relativi all'erogazione per gli anni 1968, 1969 e 1970, di contributi straordinari agli enti pubblici ed agli imprenditori concessionari di autoservizi di linea per viaggiatori.

(5355)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 143 DEL 7 GIUGNO 1971:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 35: **Ministero del tesoro Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % 1969-1984 (Legge 28 luglio 1967, n. 641 e decreto ministeriale 28 novembre 1969). Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella SECONDA estrazione eseguita il 15 maggio 1971; Parte II: Serie sorteggiate nell'anno precedente.

(3989)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 36: **Ministero del tesoro Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % 1967 (Legge 28 luglio 1967, n. 641 e decreto ministeriale 11 ottobre 1967). Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella QUARTA estrazione eseguita il 21 maggio 1971; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(4082)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1970, n. **1461.**

Istituzione di una scuola per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico presso l'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « G. Giorgi » di Avellino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista l'istanza del presidente del consiglio di amministrazione dell'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « G. Giorgi » di Avellino, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad istituire presso lo stesso istituto una scuola per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico;

Visto il regolamento della scuola, il programma d'insegnamento, i relativi orari e le modalità di esame;

Visto l'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

L'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « G. Giorgi » di Avellino è autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ad istituire presso l'istituto stesso una scuola per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico, secondo il regolamento scolastico ed i programmi di insegnamento annessi al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1970

SARAGAT

MARIOTTI — MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1971
Atti del Governo, registro n. 242, *foglio n.* 45. — VALENTINI

Regolamento scolastico della sezione di qualifica per « odontotecnico »

Art. 1.

E' istituita in Avellino, presso l'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « G. Giorgi », una sezione di qualifica per « odontotecnico » diurna a formazione integrale, della durata di quattro anni.

Art. 2.

Possono iscriversi al primo anno di corso i giovani in possesso della licenza di scuola media o di altro titolo riconosciuto equipollente.

Art. 3.

Le tasse di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono le stesse stabilite per legge per gli istituti professionali per l'industria e l'artigianato.

Art. 4.

Al termine del ciclo scolastico quadriennale gli allievi sosterranno una prova di qualifica, in due sessioni (estiva ed autunnale), tendente ad accertare la loro idoneità all'esercizio della professione di odontotecnici e comprendente le varie prove di esame, scritte, orali e pratiche, previste dalle disposizioni ministeriali di cui all'allegato.

Art. 5.

La commissione esaminatrice per gli esami finali sarà così composta:

a) capo di istituto, presidente;
b) direttore della sezione odontotecnici;
c) insegnanti di materie teoriche ed insegnanti tecnico-pratici della sezione;
d) un rappresentante del Ministero della sanità;
e) un medico specialista odontoiatra ed un odontotecnico nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del preside.

Art. 6.

Gli allievi che supereranno le prove di esami conseguiranno il diploma di qualifica per « odontotecnico ».

Art. 7.

Per il reperimento degli insegnanti di materie teoriche comuni alle altre sezioni di qualifica e di materie teoriche e pratiche specifiche valgono le disposizioni del Ministero della pubblica istruzione, relativi agli insegnamenti delle scuole medie; e quelle particolari del consiglio di amministrazione emanate con propria ordinanza ai sensi dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

Gli incarichi d'insegnamento per tutte le materie sono conferiti dal consiglio di amministrazione in base alle graduatorie compilate dalla presidenza dell'istituto.

Art. 8.

Per tutte le altre modalità di carattere didattico (frequenza, promozioni, provvedimenti disciplinari, ecc.) non previste dal presente regolamento valgono le vigenti disposizioni emanate dal Ministero della pubblica istruzione e le disposizioni congiunte emanate dai Ministeri della pubblica istruzione e della sanità, sulle sezioni di qualifica per odontotecnici istituite presso gli istituti professionali statali. L'attività scolastica e didattica sarà svolta con l'osservanza di tutte le prescrizioni ed istruzioni che verranno successivamente impartite dai competenti Ministeri.

Il preside: COCCIA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

PROFILO PROFESSIONALE, PROVE DI ESAME E PROGRAMMI D'INSEGNAMENTO PER LA SEZIONE DI QUALIFICA PER ODONTOTECNICO PRESCRITTI DAL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELLA SANITÀ.

PROFILO PROFESSIONALE

L'odontotecnico costruisce, su modelli tratti dalle impronte fornite dai medici chirurghi e dagli abilitati all'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria, con le indicazioni del tipo di protesi da eseguire apparecchi di protesi dentaria di qualsiasi tipo, impiegando i materiali usati nell'arte odontotecnica.

Durata normale del ciclo di istruzione: anni 4.

PROVE DI ESAME

A) *Prova scritta*:

Redazione culturale riguardante l'attività professionale del qualificato.

B) *Prove pratiche*:

Esecuzione di uno o più lavori scelti dalla commissione esaminatrice fra quelli sottoindicati:

1) montaggio e modellazione di una dentiera completa o parziale su articolatore semplice o anatomico;
2) progettazione ed esecuzione completa, su modello di gesso, di un apparecchio scheletrato;
3) modellazione in cera di elementi vari e di elementi di ponte;
4) costruzione di un apparecchio parziale con ganci di autore;
5) costruzione di un apparecchio parziale ammortizzato con impiego di ammortizzatori, snodi, frizioni e cerniere;

6) costruzione su modello di gesso, appositamente preparato, di una protesi fissa singola per protezione e ricostruzione di elementi dentari;

7) costruzione di una protesi di fissazione;

8) costruzione di un apparecchio ortodontico elementare;

9) costruzione di una corona in porcellana.

C) *Prova orale*:

Il candidato deve dimostrare;

capacità di esprimersi chiaramente e correttamente nella lingua italiana;

di conoscere i momenti essenziali della storia nazionale nei suoi vari aspetti; l'organizzazione dello Stato; le istituzioni politico-sociali fondamentali nella società nazionale e internazionale;

capacità di esprimersi nella lingua estera in una conversazione di carattere tecnico;

di saper risolvere problemi di carattere tecnico attinenti alla sua professione che richiedano conoscenza dell'aritmetica, dell'algebra e della geometria, secondo i programmi di insegnamento;

di conoscere la tecnologia riguardante la lavorazione delle leghe nobili e speciali, delle resine, delle porcellane e il loro comportamento nel tempo e con l'uso; nonchè quella dei materiali ausiliari occorrenti alla corretta lavorazione delle protesi dentarie;

di conoscere gli impianti e le attrezzature necessarie al funzionamento di un moderno laboratorio odontotecnico;

deve sapere impostare in modo organico, completo e razionale il piano di lavoro tecnico ed economico per la costruzione di protesi sociali;

deve conoscere i requisiti biologici, igienici, funzionali, meccanici cinematici, estetici e fonetici propri delle moderne protesi dentarie;

il candidato deve inoltre conoscere la struttura e la funzione dei principali apparati del corpo umano ed in particolare la anatomia della bocca, la sua fisiologia e le principali anomalie;

di conoscere infine le norme fondamentali sulla legislazione sociale, sui rapporti di lavoro, sulla prevenzione degli infortuni, sulla igiene e sui principi di legislazione sanitaria e sociale;

deve sapere effettuare il preventivo e consuntivo di spesa e compilare la relativa fatturazione.

MATERIE E ORE SETTIMANALI DI INSEGNAMENTO

Materie di insegnamento	Ore settimanali			
	Classe I	Classe II	Classe III	Classe IV
Religione	1	1	1	1
Cultura generale ed educazione civica	6	4	4	4
Matematica	5	2	—	—
Fisica	4	2	—	—
Chimica	2	2	2	—
Conversazione tecnica in lingua estera	1	2	2	2
Anatomia, fisiologia e patologia dell'apparato masticatorio	—	3	2	—
Igiene e legislazione sanitaria	—	—	1	1
Biomeccanica masticatoria e protesi applicata	—	—	2	4
Tecnologia e laboratorio tecnologico per odontotecnici	3	3	4	4
Modellazione e disegno professionale	6	3	—	—
Elementi di pratica commerciale	—	—	—	2
Esercitazioni pratiche	8	14	18	18
Educazione fisica	2	2	2	2
TOTALI	38	38	38	38

PROGRAMMI DI INSEGNAMENTO

RELIGIONE

Poichè nel terzo ciclo della scuola d'obbligo il giovane studente ha seguito lezioni sistematiche sul dogma cattolico compendiato dal Simbolo, sulla morale cristiana riassunta nei comandamenti di Dio e nei precetti della Chiesa, sulla vita di grazia ottenuta e sviluppata mediante i sacramenti e l'orazione, si impone ora una conoscenza più approfondita di alcuni punti fondamentali della dottrina cattolica.

Valore perenne del libro sacro.

La chiesa depositaria e interprete infallibile della parola divina.

La Tradizione:

Il messaggio di Gesù.

Dignità e immortalità della persona umana.

Vita di grazia e corpo mistico.

Concetto cristiano del lavoro.

Valore e uso dei beni della terra.

Collaborazione fraterna sul piano familiare, professionale e sociale.

Santificazione nell'ambito dei doveri del proprio stato.

Impegno apostolico per l'affermazione del regno di Dio.

Nello svolgimento del programma si tengano presenti i seguenti criteri:

attraverso una lettura antologica delle pagine più accessibili della Sacra Bibbia, si mettano in evidenza le principali verità dogmatiche;

con lettura dei brani più significativi dei Vangeli, degli Atti e delle Lettere, si introduca alla realtà del corpo mistico, in cui ogni membro collabora alla formazione del Regno di Dio;

dalle concrete situazioni dell'odierna società organizzata e del mondo economico-sociale si risalga agli scopi ultraterreni della vita, nella restaurazione dell'ordine soprannaturale operata da Nostro Signore Gesù Cristo;

illustrando come con la vita di grazia e con la testimonianza delle opere ogni fedele attua nel mondo il messaggio cristiano di salvezza, nell'ambito della sua vita professionale e sociale, si guidi il giovane ad attingere la santificazione personale nella valorizzazione cristiana del proprio lavoro.

CULTURA GENERALE ED EDUCAZIONE CIVICA

L'insegnamento della cultura generale e dell'educazione civica concorre all'elevazione professionale dei giovani col promuovere la loro formazione umana e sociale, in quanto sollecita le attitudini a comprendere le manifestazioni della civiltà passata e soprattutto di quella contemporanea, nell'unità sintetica dei suoi vari fattori, ideali, religiosi, culturali, sociali, economici, militari, interni e internazionali e in quanto educa ad una ricerca e ad una cultura autonoma, al senso di responsabilità personale, alla consapevolezza della propria funzione sociale.

Considerando inopportuno e didatticamente nocivo tenere distinti e separati l'italiano, la storia ed educazione civica, la geografia, si suggerisce una impostazione didattica globale dell'insegnamento imperniata su un nucleo fondamentale e finalizzata:

a promuovere il gusto della lettura;

a favorire la capacità e l'interesse ad allargare la propria cultura;

ad effettuare personali ricerche;

a rendersi conto dei termini culturali dello sviluppo tecnologico, professionale, economico-sociale dell'azienda, dell'industria, della società moderna;

ad esprimersi disinvoltamente con la parola parlata e scritta.

Sono da considerare indispensabili sussidi didattici per lo svolgimento del programma un'adeguata biblioteca di classe, una organica scelta di buone riproduzioni per le arti figurative, l'uso di buoni dischi di musica sinfonica, da camera ed operistica, l'uso del cineforum, le esercitazioni scritte.

Il contenuto del programma viene indicato complessivamente; la sua ripartizione in ciascuno degli anni di durata dei corsi è opera dell'insegnante, che ogni anno deve formulare il suo piano didattico;

Il Risorgimento nazionale, figure, fatti, ideali;

I grandi problemi mondiali alla fine dell'800: trasformazioni, sviluppi nel mondo della produzione e del lavoro; il travaglio economico-sociale e le lotte di classe; imperialismi e colonizzazioni;

Le due guerre mondiali. La Resistenza, la lotta di liberazione, la formazione della Repubblica; ideali e realizzazioni della democrazia;

Istituti e organizzazioni per la cooperazione tra i popoli - Comunità europea;

Correlazioni dei motivi della storia: politici, geografici, economici, sociali, culturali;

Problemi umani nel lavoro e nell'industria: organizzazioni di lavoratori, questioni sociali. Caratteri dell'azienda moderna;

Aspetti giuridico-istituzionali dei problemi della produzione e del lavoro. La solidarietà nelle sue varie forme;

La civiltà dell'ultimo secolo nelle pagine di poeti e di scrittori, nelle arti, nel teatro, nel cinema, nella musica.

Il programma indicato si riferisce prevalentemente ai primi due anni.

Negli anni successivi esso dovrà essere adeguatamente ampliato. Mantenendo all'insegnamento la medesima impostazione didattica, le medesime caratteristiche e le stesse finalità, si spingerà lo sguardo anche attraverso le epoche storiche precedenti, per svolgerne i grandi motivi che le hanno caratterizzate, in rapporto al loro significato nella formazione della civiltà moderna.

Ad esempio, dell'alto medioevo potrà cogliersi il maturare di una nuova spiritualità e il nuovo modo di concepire il lavoro del monachesimo occidentale, dell'età feudale potranno vedersi i problemi connessi alla sua economia agricola, del mondo comunale le nuove caratteristiche dei traffici e della produzione nonchè delle attività e delle organizzazioni artigiane, dell'età rinascimentale si potranno mostrare le origini della scienza moderna, le grandi scoperte geografiche e le loro conseguenze, dei secoli successivi le trasformazioni della produzione e del commercio, il delinearsi dello Stato moderno e via dicendo.

MATEMATICA

L'insegnamento della matematica deve mirare a sviluppare gradualmente negli alunni la capacità di astrazione come elemento essenziale di penetrazione logica. Partendo da esempi tratti dalle conoscenze acquisite nella scuola media, da fatti rilevati dalla diretta esperienza degli alunni o da questioni concrete riferite alle altre discipline scientifiche-tecniche e alle esercitazioni pratiche l'insegnante deve promuovere negli alunni la capacità di osservazione, di intuizione, di analisi, di sintesi, guidandoli gradualmente verso questioni e impostazioni astratte.

Per seguire una siffatta impostazione metodologica è indispensabile assicurare un costante e non sporadico coordinamento della matematica con la fisica, le materie tecniche, le esercitazioni pratiche attingendo da esse elementi concreti per lo sviluppo della materia e fornendo alle stesse discipline spunti per applicazione dello strumento matematico talchè la astrazione talvolta segue l'applicazione e tal'altra la precede, attraverso un processo di osmosi continuo e fecondo.

Classe I

Aritmetica:

Approfondimento delle nozioni ed esercizi sui numeri decimali e periodici e loro frazioni generatrici. Rapporti approssimativi. Frazioni continue. Cenno sul sistema di numerazione binario e binario decimale. Sistemi di misura non decimali.

Algebra:

Operazioni con i numeri relativi. Approfondimento delle nozioni ed esercizi di calcolo letterale: prodotti notevoli, frazioni algebriche, semplici casi di scomposizione di un polinomio in fattori. Equazioni e sistemi di equazioni di 1° grado e problemi relativi con riferimento alla fisica, alla tecnologia, alle esercitazioni pratiche.

Geometria:

Approfondimento delle nozioni sulle proprietà e gli elementi delle figure piane. Uguaglianza, equivalenza, similitudine delle figure piane. Mutuo comportamento di rette e circonferenze. Angoli al centro e alla circonferenza. Misura delle grandezze. Approssimazione ed errori Proporzionalità fra grandezze. Aree delle figure geometriche e loro parti e volumi di solidi geometrici e loro parti.

Classe II

Algebra:

Cenno sulle potenze ad esponente reale. Calcolo dei radicali e risoluzione di equazione di 2° grado. Potenze ad esponente intero con base 10. Definizione di logaritmo. Operazione con i logaritmi a base 10 con l'uso delle tavole numeriche. Calcolo di semplici espressioni numeriche mediante logaritmi. Uso del regolo calcolatore. Semplici esempi di monogramma con riferimento alle applicazioni tecniche. Media aritmetica, ponderale e geometrica. Coordinate cartesiane. Tracciamento di diagrammi relativi a fenomeni scientifici e questioni tecniche. Tracciamenti di rette e di coniche in base alla loro equazione.

Trigonometria:

Funzioni circolari ed elementi di trigonometria con applicazioni alla risoluzione dei triangoli rettangoli mediante l'uso dei valori naturali delle funzioni trigonometriche. Diagrammi delle funzioni circolari. Grandezze periodiche in generale e grandezze sinusoidali in particolare. Tracciamenti di curve di grandezze alternative, con particolare riferimento a quelle elettriche, in fase e sfasate.

CONVERSAZIONE TECNICA IN LINGUA ESTERA

Lo studio della lingua estera deve mirare principalmente a far acquisire rapidamente agli alunni la capacità di partecipare ad una conversazione in una lingua straniera con particolare riferimento ad argomenti di carattere tecnico relativi alla sezione di qualifica frequentata dai giovani. Nel primo anno l'insegnante curerà in modo particolare la ortoepia facendo apprendere agli allievi dalla sua viva voce suoni, ritmo, intonazione. Sarà molto opportuno ricorrere al costante uso di sussidi audio con modelli di conversazione e di pronuncia. Dall'uso parlato della lingua si dovrà trarre un corredo di vocaboli tali da poter impostare una conversazione.

Nel secondo anno si dovrà in modo particolare curare la conversazione facendo acquisire agli alunni un corredo sufficiente di termini tecnici relativi alla sezione di qualifica.

Eventuali esercitazioni scritte dovranno essere svolte solo dopo che gli alunni avranno acquistata la capacità di intendere la lingua parlata e ad esprimersi con essa.

Classe I

Esercitazioni orali di nomenclatura e di pronuncia. Modelli semplici di conversazione nella lingua estera. Esercizi di lettura su argomenti della vita quotidiana e del lavoro.

Classe II

Esercitazioni di conversazione tecnica in lingua estera, con particolare riferimento al tipo di qualifica. Esercizi di lettura su testi di carattere tecnico.

Nota. — La scelta della lingua estera, quando essa non sia esplicitamente indicata nei quadri orari delle singole qualifiche, è effettuata dal collegio dei professori, che terrà anche conto delle esigenze di collocamento degli alunni.

EDUCAZIONE FISICA

Valgono i programmi fissati dall'ispettorato per l'educazione fisica e sportiva.

FISICA

Classe I

Cenni sulla costituzione fisica della materia. Proprietà dei corpi con particolare riguardo a quelle interessanti l'elasticità e la resistenza dei materiali.

Meccanica:

a) *Statica*: forza e suoi elementi. Cenno sui vettori. Equilibrio sulle forze. Vari casi di composizione e di scomposizione delle forze. Coppie. Equilibrio dei corpi vincolati. Momenti. Baricentri. Macchine semplici limitatamente alla leva e al piano inclinato. Applicazione alla statica mandibolare.

b) *Cinematica*: concetti fondamentali di traiettoria, velocità, accelerazione, moto rettilineo uniforme, circolare uniforme e uniformemente vario. Cenno sulle curve polari fisse e mobili. Applicazioni alla cinematica mandibolare.

c) *Dinamica*: i tre principi della dinamica. Forza centrifuga e centripeta, applicazioni al ramo. Lavoro; energia, potenza e loro misura. Principio della conservazione dell'energia.

Meccanica dei fluidi: concetto di pressione. Principi di Pascal e di Archimede e relative applicazioni. Pressione atmosferica: barometri, manometri e pompe; applicazioni al ramo.

Termologia:

Calore e sua propagazione. Temperatura e sua misura; termometri e scale termometriche, loro conversione. Qualità di calore e calorimetri. Calori specifici e capacità termica. Cenni

sulla conduzione termica. Dilatazione termica e applicazioni. Cambiamenti di stato con particolare riguardo alla fusione e alla solidificazione: applicazioni al ramo.

Classe II

Ottica:

Luce e concetti elementari sulla riflessione, rifrazione, diffusione, dispersione, fluorescenza. Colori. Proprietà ottiche dei materiali dentari. Microscopio.

Elettrologia:

La corrente elettrica e il circuito elettrico. Resistenze e reostati. Legge di Ohm. Energia e potenza della corrente. Equivalenza tra energia termica e energia meccanica. Effetto termico della corrente ed applicazioni ad apparecchi di riscaldamento e di illuminazione. Arco voltaico. Effetto chimico della corrente: dissociazione elettrolitica ed elettrolisi; applicazioni, galvanoplastica e galvanostegia; pile ed accumulatori. Cenni di magnetismo ed elettromagnetismo. Elettrocalamite e strumenti di misura. Induzione elettromagnetica. Corrente alternata. Dinamo, alternatori e motori elettrici. Trasformatori. Cenno sulla scarica attraverso i gas.

CHIMICA

Classe I

Chimica generale:

Struttura della materia: atomi, molecole. Simboli e formule molecolari, valenza, modello atomico, teoria elettronica. Elementi e composti. Metalli e metalloidi, loro composti ossigenati ed idrogenati. Reazioni chimiche: principali tipi di reazioni; formazione degli ossidi, anidridi, acidi, basi e sali. Catalizzatori. Leggi delle combinazioni chimiche. Idrolisi, PH, elettrolisi con particolare riguardo alla galvanoplastica ed alla galvanostegia.

Mineralogia:

Cristalli, leggi cristallografiche, elementi di simmetria. Cenni sui sistemi cristallini. Proprietà fisiche dei minerali. Proprietà chimiche dei minerali. Struttura reticolare.

Classe II

Chimica inorganica descrittiva:

Ossigeno, idrogeno, alogeni (cloro e fluoro) e loro composti (acido cloridrico e cloruri) zolfo e suoi composti: acido solforico, solfati (gesso). Azoto e acido nitrico, acqua ragia, fosforo e fosfati, silicio, silicati e materiali refrattari e loro uso nel ramo (cemento dentari, porcellane, rivestimenti). Acqua e aria. Carbonio e suoi composti inorganici. Metalli di interesse odontotecnico dal punto di vista chimico con cenni sui minerali che li contengono e sui metodi di estrazione. Leghe per odontoiatria. Affinazione dei preziosi e loro estrazione dalle leghe.

Classe III

Chimica organica:

Carbonio e sue proprietà. Struttura chimica dei composti organici. Composti ciclici ed aciclici.

Classificazione di composti organici. Composti di particolare interesse nel ramo: idrocarburi, acetilene, petroli, gas illuminante, benzene, caucciù ordinari e dentari, cenni sugli alcooli, le aldeidi e gli acidi organici; cere. Idrati di carbonio: cellulosa, celluloide. Cenni sulla polimerizzazione: resine sintetiche.

Chimica della alimentazione:

Gli zuccheri, le proteine, i grassi. Gli enzimi. Le vitamine. Reazioni chimiche a livello orale. Cenni sulla chimificazione, chilificazione ed assorbimento.

ANATOMIA, FISIOLOGIA E PATOLOGIA DELL'APPARATO MASTICATORIO

Classe II

Cenni di anatomia e fisiologia generale. Concetto di cellula, tessuto ed organo. Vari tipi di tessuto. Il sistema scheletrico. Nozioni riguardanti il sistema muscolare, l'apparato circolatorio, l'apparato respiratorio, l'apparato digerente, l'apparato urogenitale, il sistema nervoso, il sistema ormonale, gli organi di senso. Nozioni generali di fisiologia degli organi, apparati e sistemi predetti. Morfologia e struttura della cavità orale: lingua, labbra, ghiandole salivari, vari tipi di mucose, ossa mascellari e volta palatina; palato duro e palato molle. Formule dentarie; dentizione decidua, mista e permanente. Arcate dentarie. Morfologia dei denti permanenti. Struttura dei tessuti duri e dei tessuti molli del dente: smalto, cemento, dentina, polpa dentaria. Anatomia macro e microscopica del paradenzio.

Classe III

Occlusione dentaria. Anatomia e fisiologia dell'articolazione temporo-mandibolare. Muscoli masticatori e loro azione. Modificazioni dell'apparato dentario in seguito all'invecchiamento. Anatomia della bocca parzialmente e totalmente edentula.

Concetto di malattia. Cause delle malattie: agenti fisici, agenti chimici, agenti di infezione, condizioni morbose dipendenti dall'alimentazione. Nozioni generali dei processi infiammatori, sui processi regressivi (atrofia, alterazioni degenerative, necrosi) e sui processi progressivi (ipertrofia, tumori): Cenni sulle malattie più comuni dell'apparato masticatorio e del paradenzio e vari metodi e mezzi di prevenzione.

IGIENE E LEGISLAZIONE SANITARIA

Classe III

L'aria atmosferica: composizione, inquinamento, areazioni degli ambienti. Concetto di salute e di malattia. Cause esterne di malattia. Batteri e malattie batteriche. Igiene personale e del vestiario. Igiene dell'ambiente di vita e di lavoro. Educazione sanitaria. Nozioni generali di epidemiologia e profilassi delle malattie infettive con particolare riguardo a quelle dell'organo della masticazione.

Classe IV

Ordinamento sanitario italiano. Cenni sulle leggi riguardanti le malattie infettive, le malattie sociali e del lavoro. Norme fondamentali sulla assistenza sanitaria. Professioni sanitarie. Professioni sanitarie ausiliarie. Arti ausiliarie. Leggi riguardanti le protezioni sanitarie dei lavoratori.

BIOMECCANICA E PROTESI APPLICATA

Classe III

Posizione di riposo della mandibola. Occlusione centrica e relazione centrica. Spazio libero fisiologico. Movimenti della mandibola. Ciclo masticatorio. Sollecitazioni meccaniche dei denti: carichi verticali e trasversali. Occlusori. Articolatori e valori medi e articolatori razionali adattabili a valori individuali. Arco facciale.

Classe IV

Definizione di protesi. Classificazione biologica degli apparecchi di protesi dentaria. Protesi chirurgica. Protesi di ricostruzione: intarsi corone parziali, corone totali con o senza spalla, denti a perno. Protesi di sostituzione totale; parziale, removibile; ad appoggio mucoso, paradontale, misto; fissa. Protesi di fissazione. Impianti.

Funzioni della protesi dentaria; masticatoria, fonetica, estetica.

Requisiti igienici della protesi. Direttive per la costruzione dei diversi tipi di protesi.

Apparecchi ortodontici.

TECNOLOGIA PROFESSIONALE

Classe I

Cenni storici dell'odontotecnica. La protesi dentaria; sua evoluzione nel tempo. L'ambiente di lavoro. Strumenti e apparecchiature elementari: nomenclatura, caratteristiche e norme pratiche per il loro corretto uso.

Strumenti semplici di misura e loro uso. Semplici problemi di tracciatura nel piano e nello spazio: esercitazioni varie e semplici. Modelli e impronte. Gessi comuni, cere; loro manipolazione.

Classe II

Descrizione delle apparecchiature ordinarie di lavoro e degli impianti fissi di laboratorio: norme pratiche di uso. Le sorgenti di calore. Proprietà generali dei corpi; tecnologiche, meccaniche e d'uso, fisiche e chimiche. Cenni di metallografia. Confezione e struttura delle leghe. Proprietà generali delle leghe.

Classe III

Apparecchiature speciali di laboratorio. Articolatori. Parallelometri, isoparallelometri. Impianti per la lavorazione degli acciai e delle stelliti. Materiali metallici per la confezione di protesi: leghe d'oro da lavoro e da fusione, acciai e stelliti. Materiali non metallici per la confezione di protesi: resine, termoindurenti, autoindurenti e termoplastiche; caucciù e porcellane. Materiali ausiliari metallici e non metallici. Metallotecnica, lavorazione a freddo e a caldo.

Classe IV

Comportamento dei materiali protesici nel tempo e con l'uso. Corrosione dei materiali metallici nella bocca. Alterazione delle materie plastiche. Caratteristiche elastiche dei materiali odontotecnici. Apparecchiature per fusioni di precisione di leghe nobili. Forni per porcellane. Studio delle tecniche razionali di lavoro per la confezione di protesi semplici e complesse e relativi indirizzi esecutivi.

MODELLAZIONE E DISEGNO

Classe I

Numerose esercitazioni di disegno a mano libera; copia dal vero di gruppi di solidi e nature morte. Risoluzione grafica di problemi elementari di proiezioni ortogonali del punto, della retta e di solidi semplici. Tavole riproducenti dal vero (scala 5:1) le cinque viste ortogonali dei denti di due emiarcate antagoniste complete. Completamento delle tavole con pandette descriventi la morfologia di ogni singolo dente riprodotto.

Esecuzione di varie figure piane semplici e geometriche, gradualmente più complesse, mediante riporti di cera su fogli di cera. Modellazione con cera di tutti i denti superiori e inferiori in scala 2:1 e successiva loro disposizioni su appositi tracciati.

Modellazione in cera dei denti di un'arcata inferiore e superiore con radice (scala 1:1).

Classe II

Disegno:

di arcate in occlusione rappresentate nelle viste: frontale, occlusale e sagittale;

di arcate complete: i tre tipi principali ad U, ellittica ed iperbolica viste sul piano occlusale;

di parti delle ossa craniche e dei muscoli masticatori;

di arcate dentarie parzialmente edentule e delle relative appropriate protesi;

di arcate dentarie complete anormali richiedenti l'uso di apparecchi correttivi.

ELEMENTI DI PRATICA COMMERCIALE

Classe IV

Calcoli percentuali. Interesse e sconto. La cambiale e gli altri titoli di credito. La compravendita: modalità, pagamento, fattura.

Disciplina giuridica dell'impresa artigiana. Le assicurazioni obbligatorie dell'artigianato.

Amministrazione del personale: disciplina del rapporto di lavoro. I contributi dovuti all'INPS, all'INAM e all'INAIL. Gli assegni familiari. Concetto di sistema tributario. Imposte dirette; in particolare le imposte sui redditi di lavoro, l'imposta di R.M. e l'imposta complementare. La dichiarazione dei redditi. Imposte indirette; in particolare l'I.G.E. e l'imposta di bollo.

La contabilità; libro cassa, inventario, rapporti con i clienti e fornitori, scadenzario impegni attivi e passivi, contabilità di magazzino. Conservazione dei documenti. Costi di produzione: materiali, mano d'opera, spese generali.

ESERCITAZIONI PRATICHE

Classe I

Impasto, colatura, tracciatura e squadratura di blocchetti di gesso. Costruzione, a misura, di una serie di solidi geometrici con gesso e lastre di cera mediante l'uso delle attrezzature elementari.

Colatura di gesso in impronte di arcate diverse e costruzione in gesso di arcate superiori ed inferiori con denti di riposizione preventivamente preparati e relative mascherine completate di zoccoli base.

Costruzioni di basi di articolazione con piani di masticazione di cera.

Serie di esercizi di: piegatura a mano di fili di acciaio di diverso diametro; limatura; tracciatura e tagli di lastre di ottone. Imbutitura e stampaggio a freddo di laminati metallici.

Classe II

Ricostruzione in cera di arcate parzialmente edentule. Lavorazione di materiale plastico termo-indurente, auto-indurente e termoplastico.

Costruzione di porta-impronte individuali in « base-plates » e resina antipolimerizzante.

Costruzioni di basi di articolazione con piani di masticazione di cera. Lavorazione dei metalli:

a freddo: costruzioni di corone, ganci a filo e a fascia;

a caldo: saldatura a fiamma ed elettrica; fusione a fiamma ed elettrica.

Classe III

Costruzione di:

a) ancoraggi per protesi fisse e mobili;

b) protesi parziali mobili con materiali termo-indurenti;

c) protesi fisse di ricostruzione e sostituzione in metallo, miste e in resina.

Esercizi introduttivi alle tecniche per la costruzione di apparecchi elementari di ortodonzia e protesi di porcellana.

Classe IV

Costruzioni di:

a) protesi mobile completa superiore, inferiore e totale;

b) protesi parziale scheletrica;

c) protesi ammortizzata e combinata.

Esecuzione di apparecchi elementari di ortodonzia, di fissazione e di ricostruzione fissa in porcellana.

Il programma sarà opportunamente integrato con altre idonee esercitazioni attraverso le quali l'alunno raggiungerà la necessaria autonoma capacità esecutiva.

Il preside: COCCIA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1971, n. **306.**

Riconoscimento della personalità giuridica della « Provincia di Milano dell'Istituto delle suore sacramentine di Bergamo », con sede in Milano.

N. 306. Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della « Provincia di Milano dell'Istituto delle suore sacramentine di Bergamo », con sede in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *maggio* 1971
Atti del Governo, registro n. 242, *foglio n.* 48. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1971, n. **307.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Gennaro martire, in Capua.

N. 307. Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Capua in data 1° maggio 1967, integrato con postilla 18 luglio 1968, con dichiarazione 1° giugno 1967 e altro decreto 8 novembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Gennaro martire, in Capua (Caserta).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *maggio* 1971
Atti del Governo, registro n. 242, *foglio n.* 50. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1971, n. **308**.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione « Centro S. Romanello del monte Tabor » con sede in Illasi.

N. 308. Decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione di religione « Centro S. Romanello del monte Tabor », con sede in Illasi (Verona).

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1971
Atti del Governo, registro n. 242, *foglio n.* 49. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1971.

Radiazione dalla tariffa di vendita delle sigarette Granfiltro e Virginia filtro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale del 29 aprile 1970, registrato in pari data alla Corte dei conti, registro n. 6 Monopoli, foglio n. 75, con il quale i prezzi di vendita al pubblico delle sigarette Granfiltro e Virginia filtro vennero stabiliti nella misura tuttora in vigore;

Considerato che la vendita dei prodotti suddetti è in continua diminuzione, per cui si rende opportuno provvedere alla loro radiazione dalla tariffa di vendita al pubblico;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, sul regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato;

Su parere del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Le sigarette Granfiltro e Virginia filtro sono radiate dalla tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio. La vendita di detti prodotti continuerà fino allo esaurimento delle relative scorte.

Il presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1971

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1971
Registro n. 2 *Monopoli, foglio n.* 122

(5256)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1971.

Delimitazione delle zone, in provincia di Nuoro, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 30 e 31 luglio 1970.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la delimitazione delle zone colpite da calamità naturali od eccezionali avversità atmosferiche, ai fini degli interventi di cui agli articoli 4, primo comma, e 5 della legge stessa a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerato che in merito alla delimitazione territoriale è stato sentito il Presidente della Regione sarda;

Decreta:

Ai fini degli interventi di cui all'art. 4 ed all'art. 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364, a favore delle aziende agricole danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi nei giorni 30 e 31 luglio 1970, si delimitano le seguenti zone della provincia di Nuoro, ricorrendo per il fenomeno l'esistenza del carattere di eccezionalità:

Comune di Birori, per l'intero territorio comunale;

Comune di Esterzili, per le località Pira Mariedda, Iscas, Acrodule, Matta Canuda, Genne Siergiu, Nulutu, Melassassai, Su Tramassu;

Comune di Macomer, per le località Cherchizzu, Sos Lavros, Crastu Puzzone, Sorigone, Cherchinarzu, Bardosu e Codinas;

Comune di Ottana, per l'intero territorio comunale;

Comune di Seui, per le località Arentaddai, Tonnestia, Corongiu, San Sebastiano, Funtalama, Saremussassai, Terra Orrubia, Genne Inus, Genne Mandara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1971

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

(5122)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1971.

Delimitazione delle zone, in provincia di Roma, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di aprile-maggio 1970.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a colture di pregio danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Considerato che le norme recate dal successivo art. 6 dispongono che le autorizzazioni di spesa possono essere utilizzate anche per gli interventi determinati da eventi futuri;

Visto il decreto interministeriale in data 12 maggio 1970;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Roma;

Decreta:

Per la provincia di Roma si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, in aggiunta alle zone indicate nel citato decreto interministeriale 12 maggio 1970, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di aprile-maggio 1970:

Comune di Frascati, per le località Casal di Mario, Casa Mara, Spirno Retico, S. Matteo, Colle Papa, Macchia Sterpara;

Comune di Roma, per le località S. Matteo, Vermicino, Villa S. Elena, Sterparone, Passo Lombardo, Grotte Celoni, Colle Zi Peppe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1971

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

(5121)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1971.

Delimitazione delle zone, in provincia di Campobasso, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 18 e 19 settembre 1970.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a colture di pregio danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Considerato che le norme recate dal successivo art. 6 dispongono che le autorizzazioni di spesa possono essere utilizzate anche per gli interventi determinati da eventi futuri;

Visti i decreti interministeriali 6 maggio, 3 luglio e 14 dicembre 1970;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Campobasso;

Decreta:

Per la provincia di Campobasso si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, in aggiunta alle zone indicate nei citati decreti interministeriali 6 maggio, 3 luglio e 14 dicembre 1970, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche del 18 e 19 settembre 1970:

Comuni di Campomarino, Montenero di Bisaccia, Petacciato, Portocannone, San Giacomo degli Schiavoni, San Martino in Pensilis, Termoli, Guglionesi, Larino, Ururi, tutti per l'intero territorio comunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1971

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

(5123)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1971.

Istituzione di due nuovi uffici agricoli di zona dipendenti dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Pescara e ristrutturazione di quelli già esistenti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, che autorizza il Ministro per l'agricoltura e le foreste ad istituire gli uffici agricoli di zona nell'ambito delle circoscrizioni territoriali degli ispettorati provinciali dell'agricoltura ed alle dipendenze degli ispettorati medesimi;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1965, con il quale sono stati istituiti nel territorio di competenza dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Pescara ed alle sue dirette dipendenze, in base alla rilevazione dei dati di carattere tecnico-agrario ed in rapporto alle finalità previste dalla citata legge n. 1304, i seguenti uffici agricoli di zona: Catignano, Penne, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Torre de' Passeri;

Considerato che l'agricoltura della provincia ha subito, negli ultimi anni notevoli e profonde riconversioni negli ordinamenti produttivi e nelle strutture sia a seguito delle incentivazioni recate dal Piano Verde n. 1 e 2 e sia dai contributi erogati dalla Cassa per il Mezzogiorno;

Ritenuta, pertanto, la necessità, al fine di un maggior potenziamento dell'attività intesa a promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo della provincia, di istituire due nuovi uffici agricoli di zona e precisamente in Popoli e in Città S. Angelo;

Ritenuta, inoltre, la necessità di procedere ad una nuova ristrutturazione degli uffici agricoli di zona dipendenti dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Pescara;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data del presente decreto l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Pescara ha alle proprie dipendenze i seguenti uffici agricoli di zona così ristrutturati;

1. — *Catignano*, con sede in comune di Catignano, comprendente i territori dei comuni di Catignano, Brittoli, Carpineto della Nora, Civitaquana, Civitella Casanova, Cugnoli, Nocciano, Rosciano, Vicoli, Villa Celiera, per una superficie agraria forestale di Ha. 17.891 e di terreno coltivato di Ha. 15.260;

2. — *Penne*, con sede in comune di Penne, comprendente i territori dei comuni di Penne, Farindola, Loreto Aprutino, Montebello di Bertona, Picciano, per una superficie agraria forèstale di Ha. 21.342 e di terreno coltivato di Ha. 18.906;

3. — *San Valentino in Abruzzo Citeriore*, con sede in comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore, comprendente i territori dei comuni di San Valentino in Abruzzo Citeriore, Abbateggio, Caramanico Terme, Lettomanoppello. Manoppello, Roccamorice, Sant'Eufemia a Maiella, Scafa, Serramonacesca, Turrivalignani, per una superficie agraria forestale di Ha. 26.475 e di terreno coltivato di Ha. 19.811;

4. — *Torre de' Passeri*, con sede in comune di Torre de' Passeri, comprendente i territori dei comuni di Torre de' Passeri, Alanno, Bolognano, Castiglione a Casauria, Corvara, Pescosansonesco, Pietranico, per una superficie agraria forestale di Ha. 11.091 e di terreno coltivato di Ha. 9.955.

Art. 2.

Dalla data del presente decreto sono inoltre istituiti nell'ambito della circoscrizione territoriale della provincia di Pescara e sono posti alle dirette dipendenze del locale ispettorato provinciale dell'agricoltura, gli uffici agricoli di zona di:

5. — *Popoli*, con sede in comune di Popoli, comprendente i territori dei comuni di Popoli, Bussi sul Tirino, Tocco da Casauria, Salle, per una superficie agraria forestale di Ha. 10.812 e di terreno coltivato di Ha. 7.813;

6. — *Città S. Angelo*, con sede in comune di Città S. Angelo, comprendente i territori dei comuni di Città S. Angelo, Collecorvino, Elice, Cappelle sul Tavo, per una superficie agraria forestale di Ha. 10.266 e di terreno coltivato di Ha. 9.907.

Art. 3.

Il compito di promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo nei comuni di Pescara, Montesilvano, Spoltore, Moscufo, Pianella, Cepagatti, è assolto direttamente dalla sede centrale dell'ispettorato provinciale della agricoltura di Pescara.

Roma, addì 6 aprile 1971

Il Ministro: NATALI

(5119)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1971.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site nel comune di Montefiore dell'Aso.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Ascoli Piceno per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 15 dicembre 1967 e 28 maggio 1969, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del belvedere De Carolis e parco De Vecchis e la zona del piazzale Fiume e belvedere del viale Trento nel comune di Montefiore dell'Aso;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Montefiore dell'Aso (Ascoli Piceno);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che dal belvedere De Carolis del predetto comune è pubblicamente godibile un ampio e profondo panorama, particolarmente suggestivo della costa adriatica e dei Sibillini mentre dal parco De Vecchis la veduta è ancora più ampia con lo sfondo della Vallata dell'Aso, comprendente i caratteristici nuclei abitati di Monterubbiano, Petritoli, Carassai e Ripatransone; dal piazzale Fiume e lungo il viale Trento è offerta al pubblico la visuale panoramica di tutta la zona del Fermano con gli abitati di Monterubbiano, Moresco, Altidona, Fermo e tutta la vallata dell'Aso fino a Pedaso e la costa adriatica, panorama veramente superbo e suggestivo; in effetti tutto l'abitato di Montefiore si estende sulla sommità di una collina i cui punti di vista hanno un carattere veramente particolare, non soltanto per i quadri naturali con sfondo di vallate e montagne, ma anche perchè in detti panorami s'inquadrano antichi nuclei abitati con mura castellane, campanili di chiese, vecchi palazzi, venendo a costituire il tutto un complesso di località e cose immobili aventi valore estetico e tradizionale e pertanto un notevole interesse pubblico;

Decreta:

Le due zone del belvedere De Carolis e piazzale Fiume site nel territorio del comune di Montefiore dell'Aso (Ascoli Piceno) hanno notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali zone sono delimitate nel modo seguente:

1) belvedere De Carolis - parco De Vecchis - piazzale De Carolis - via Montegrappa sino all'incrocio con via del Molino - via del Castello - circonvallazione parco De Vecchis fino alla particella 306 e 309 compreso fino all'incrocio con via Marconi - via Marconi fino ad incontrare il prolungamento del confine tra le particelle 290/53 sul mappale 295 - via dei Funari - piazzale De Carolis;

2) piazzale Fiume - belvedere del viale Trento - piazzale Fiume - imbocco viale Trento - detto viale sino ad incontrare il fosso Centanni - detto fosso sino ad incontrare il confine tra i mappali 185/88 - mappali 186, 187, 89, 92, 188, 94 - strada provinciale per Campofilone fino ad incontrare il confine tra i mappali 189/97 - tutto il mappale 189 fino all'incrocio con la strada comunale della Fonte - segue detta strada sino all'incrocio con il viale Trento - mappali 59, 61, 63, 64, 68, 72 prospicienti al viale Trento - piazzale Fiume.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ascoli Piceno.

La soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Montefiore dell'Aso provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta lo art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 11 maggio 1971

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Ascoli Piceno

Il giorno 15 dicembre 1967 regolarmente convocata dal presidente, gen Emidio Santanchè, si è riunita in Ascoli Piceno, alle ore 9, presso la sede dell'amministrazione provinciale, la commissione per la tutela delle bellezze naturali, per deliberare a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e relativo regolamento, sul seguente

Ordine del giorno:

1) MONTEFIORE DELL'ASO: piazzale Fiume, belvedere De Carolis, parco di Monte Castello;

(*Omissis*).

Dopo un attento esame la commissione all'unanimità dei presenti, e quindi con il voto favorevole del rappresentante dell'amministrazione comunale delibera di includere nell'elenco delle bellezze naturali del comune di Montefiore dell'Aso le seguenti località, per i motivi di seguito indicati:

1) belvedere De Carolis e località parco De Vecchis già Monte Castello. Confini: piazzale De Carolis, via del Molino sino all'innesto con via del Castello, strada di circonvallazione al parco De Vecchis (Monte Castello) denominata strada comunale del Castello sino ad incontrare il mappale 306 del foglio n. 12 che è compreso, via Guglielmo Marconi (via Nuova) sino ad incontrare il prolungamento del confine tra le particelle 290 e 53 del foglio n. 12.

(*Omissis*).

2) piazzale Fiume (belvedere del viale Trento). Confini: piazzale Fiume, imbocco viale Trento, fosso Centanni che corre lungo le particelle 91, 184, 90, 185, mappali 186, 187, 89, 92, 188, 94, 189, 132, 191, 133, 134, 135, sino a viale Trieste, via della Fonte, viale Trento, mappali 59, 61, 63, 64, 68, 72.

(*Omissis*).

L'anno 1969, il giorno 28 maggio, regolarmente convocata dal presidente, si è riunita in Ascoli Piceno, alle ore 10, presso la sede dell'amministrazione provinciale, la commissione per la tutela delle bellezze naturali per deliberare ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e relativo regolamento, sul seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

3) varie ed eventuali:

comune di MONTEFIORE DELL'ASO: vincolo panoramico di due zone

Il soprintendente fa presente che in fase di procedura per l'imposizione formale di vincoli proposti dalla commissione nella riunione del 15 dicembre 1967 per la località « Belvedere De Carolis, e piazzale Fiume » di Montefiore dell'Aso, si sono notate alcune incertezze nel riportare in pianta la delimitazione delle due zone. Per tale motivo alla riunione odierna è stato invitato il sindaco del comune, il quale è rappresentato dall'assessore anziano Farascioni Dario.

La commissione quindi, sulla scorta di una planimetria catastale della località, conferma la decisione del 15 dicembre 1967, precisando i confini delle due zone come appresso:

1) belvedere De Carolis e parco De Vecchis - piazzale De Carolis - via Montegrappa sino all'incrocio con via del Molino - via del Castello - circonvallazione parco De Vecchis fino alla particella 306 e 309 compreso fino all'incrocio con via Marconi - via Marconi fino ad incontrare il prolungamento del confine tra le particelle 290/53 sul mappale 295 - via dei Funari - piazzale De Carolis;

2) piazzale Fiume - belvedere del viale Trento - piazzale Fiume - imbocco viale Trento - detto viale sino ad incontrare il fosso Centanni - detto fosso sino ad incontrare il confine tra i mappali 185/88 - mappali 186, 187, 89, 188, 94 - strada provinciale per Campofilone fino ad incontrare il confine tra i mappali 189/97 - tutto il mappale 189 fino all'incrocio con la strada comunale della Fonte - segue detta strada sino all'incrocio con il viale Trento - mappali 59, 61, 63, 64, 68, 72 prospicienti al viale Trento - piazzale Fiume.

(5099)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1971.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Gran Sasso d'Italia ricadente nell'ambito dei comuni di Calascio, Castel del Monte, Barisciano e S. Stefano di Sessanio.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di L'Aquila per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 15 dicembre 1967 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del Gran Sasso d'Italia ricadente nei comuni di Calascio, Castel del Monte, Barisciano e S. Stefano di Sessanio;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge agli albi dei comuni di Calascio, Castel del Monte, Barisciano e S. Stefano di Sessanio (L'Aquila);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce, per la sua varia conformazione di valli, boschi e picchi rocciosi, un insieme di quadri naturali visibili da innumerevoli punti di vista pubblici interdipendenti tra loro e che spaziano dai vari culmini e dalla strada che corre dall'altipiano di Campo Imperatore a Castel del Monte e Barisciano, formando una reciproca rete di relazioni visive tali da determinare eccezionali e particolari complessi panoramici di incomparabile valore paesistico;

Decreta:

La zona del Gran Sasso d'Italia sita nel territorio dei comuni di Calascio, Castel del Monte, Barisciano e S. Stefano di Sessanio (L'Aquila) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: Partendo dal punto d'intersezione del confine del comune di L'Aquila con la strada statale 17-*bis*, che dalla funivia del Gran Sasso conduce all'altipiano di Campo Imperatore, e precisamente in località « Valle Maccione » si congiunge il punto medesimo con un allineamento geometrico con il culmine del monte Carpelone, a quota 1592 indi congiungendo detto punto con il culmine del monte Mesola a quota 1706, indi congiungendo detto punto con il monte Cecco d'Antonio a quota 1758, indi congiungendo detto punto con il culmine a quota 1927, della cima di monte Bolza, indi congiungendo detto punto con il culmine del monte Bolza, a quota 1904 e con il monte Capo di Serre a quota 1771, che coincide con il punto di intersezione del confine comunale di Ofena; indi, seguendo detto confine comunale girando in senso orario fino al punto di intersezione con il confine provinciale di L'Aquila in località « Valle Vado di Focina », si percorre la linea di confine provinciale in senso antiorario lungo il crinale delle vette qui di seguito riportate: C.le Arcone a quota 1522, M. Guardiola a quota 1808, monte S. Vito a quota 1892, monte Siella a quota 2000, monte Tremoggia, ecc. ecc., fino ad incontrare il confine del comune di L'Aquila. Seguendo detto confine comunale di L'Aquila ci si riallaccia col punto citato all'inizio della descrizione, precisamente in località Valle Maccione.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di L'Aquila.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di L'Aquila curerà che i comuni di Calascio, Castel del Monte, Barisciano e S. Stefano di Sessanio provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che i comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 11 maggio 1971

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di L'Aquila

Oggi quindici dicembre 1967, presso la sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Abruzzo e del Molise, Castello cinquecentesco L'Aquila, debitamente convocata, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche della provincia di L'Aquila per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Esame dell'opportunità di iscrivere il comprensorio del Gran Sasso all'albo delle bellezze naturali, come bellezza d'insieme, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

(*Omissis*).

Si passa quindi alla delimitazione del vincolo che interessa i comuni: Barisciano, Castel del Monte, S. Stefano di Sessanio e Calascio, proponendo la seguente individuazione:

Partendo dal punto d'intersezione del confine del comune di L'Aquila con la strada statale 17-*bis*, che dalla funivia del Gran Sasso conduce all'altopiano di Campo Imperatore, e precisamente in località « Valle Maccione », si congiunge il punto medesimo con un allineamento geometrico con il culmine del monte Carpelone, a quota 1592, indi congiungendo detto punto con il culmine del monte Mesola, a quota 1706, indi congiungendo detto punto con il monte Cecco d'Antonio a quota 1758, indi congiungendo detto punto con il culmine, a quota 1927, della cima di monte Bolza, indi congiungendo detto punto con il culmine del monte Bolza, a quota 1904 e con il monte Capo di Serre a quota 1771, che coincide con il punto d'intersezione del confine comunale di Ofena; indi, seguendo detto confine comunale, girando in senso orario fino al punto d'intersezione con il confine provinciale di L'Aquila in località « Valle Vado di Focina », si percorre la linea di confine provinciale in senso antiorario lungo il crinale delle vette qui di seguito riportate: c.le Arcone a quota 1522, M. Guardiola a quota 1808, monte S. Vito a quota 1892, monte Siella a quota 2000, monte Tremoggia, ecc. ecc. fino ad incontrare il confine del comune di L'Aquila. Seguendo detto confine comunale di L'Aquila ci si riallaccia col punto citato all'inizio della descrizione, precisamente in località Valle Maccione.

Un membro chiede che siano inclusi i comuni di Ofena, Carapelle Calvisio e Castelvecchio Calvisio.

Il soprintendente dichiara che in mancanza dei sindaci di quei comuni non si può deliberare in tal senso. Della proposta terrà conto la commissione in altra occasione.

Il presidente, a questo punto, mette ai voti la proposta per il territorio nel comune di Castel del Monte; il sindaco del comune di Castel del Monte si astiene; gli altri componenti della commissione sono favorevoli a maggioranza.

Si passa ora al territorio del comune di Barisciano e si mette ai voti la proposta di vincolo. Tutti sono favorevoli all'unanimità.

Viene poi esaminata la proposta di vincolo di parte del territorio del comune di S. Stefano di Sessanio: tutti i membri sono favorevoli.

Si procede all'esame della proposta di vincolo di parte del territorio del comune di Calascio: la proposta è ancora approvata all'unanimità con la seguente motivazione: « I limiti del vincolo, come sopra descritti ed approvati, sono riportati sulla apposita cartina, che viene depositata, debitamente vistata, agli atti della commissione ».

(5094)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1971.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Borgo di Collodi nel comune di Pescia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Pistoia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 12 giugno 1969, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del Borgo di Collodi nel comune di Pescia;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Pescia (Pistoia);

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di Pescia;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè è costituita da un incantevole antico borgo che chiude la prima e la più vasta valle appenninica, scendendo lungo una fossa stretta e buia ai cui lati si innalzano le cime delle propaggini montane con rapido dislivello e con a levante l'antico castello di Collodi; la località appare come uno sperone montagnoso sui cui fianchi si susseguono, dal basso verso la cima, colture agricole ortive, vivaistiche, floristiche, nonchè boschi di castagno e pino, mentre la pianura che si allarga immediatamente ai piedi delle alture dà, a chi guarda da sud, la strana impressione di trovarsi di fronte allo scenario di un presepio immobile nel tempo dove soli abitanti potrebbero essere le figurine dei pastori, venendo a formare il tutto un quadro naturale di incomparabile suggestività ed un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale ricco di punti di belvedere accessibili al pubblico;

Decreta:

La zona del Borgo di Collodi sita nel territorio del comune di Pescia (Pistoia) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: da nord a sud - Fosso del pazzo dal fosso della Verruca al fosso di Tremignoni, poi il rio della Dilezza fino alla comunale Collodi-Pescia, poi la strada vicinale della Costa fino a un fosso senza nome che viene attraversato dalla nuova strada di piano regolatore già costruita, poi via della Fucina, indi via delle Cartiere, via della Filanda, poi si attraversa il Pescia di Collodi, si risale questo verso nord, costeggiando il confine di ponente del parco di Pinocchio e dopo di questo si segue il confine di provincia fin dove il fosso del Forrone si getta nel Pescia, e si risale il fosso del Forrone fino al punto dove la strada vicinale del sasso lo taglia, e si percorre questa fino a incontrare il fosso del pazzo.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pistoia.

La soprintendenza ai monumenti di Firenze curerà che il comune di Pescia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 11 maggio 1971

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pistoia

Il giorno 12 giugno 1969 in Collodi (Pescia) si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pistoia per discutere e decidere in merito alla tutela paesaggistica della frazione di Collodi.

(*Omissis*).

Dopo un attento esame della situazione e vagliate le varie soluzioni possibili, la commissione decide che l'area tutelata sia compresa nei limiti e nel perimetro di cui all'allegata planimetria. Il provvedimento di tutela viene approvato da tutti i commissari presenti e dal sindaco di Pescia.

(*Omissis*).

Descrizione dei confini della zona vincolata di Collodi

Da nord a sud - Fosso del pazzo dal fosso della Verruca al fosso di Tremignoni, poi il rio della Dilezza fino alla comunale Collodi-Pescia, poi la strada vicinale della Costa fino a un fosso senza nome che viene attraversato dalla nuova strada di piano regolatore già costruita, poi via della Fucina, indi via delle Cartiere, via della Filanda, poi si attraversa il Pescia di Collodi, si risale questo verso nord, costeggiando il confine di ponente del parco di Pinocchio e dopo di questo si segue il confine di provincia fin dove il fosso del Forrone si getta nel Pescia, e si risale il fosso del Forrone fino al punto dove la strada vicinale del sasso lo taglia, e si percorre questa fino ad incontrare il fosso del pazzo.

(5096)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1971.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del centro storico sito nel comune di Acquaviva Picena.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Ascoli Piceno per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 15 dicembre 1967 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il centro storico del comune di Acquaviva Picena;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Acquaviva Picena (Ascoli Piceno);

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte di alcuni cittadini (capolista sig. Gaetani Angelo) e di altri (capolista geom. Carlo Leoni); opposizioni che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale nonchè un quadro naturale e paesaggistico, determinato dalle caratteristiche dell'antico nucleo abitato di Acquaviva Picena, dominato dalla Rocca del secolo XIV, visibile

da numerosissimi centri e comprendente una circonvallazione che per lunghi tratti permette profonde ed interessanti visuali panoramiche che hanno lo sfondo della costa con la vista dell'abitato di S. Benedetto e della foce del Tronto, della catena dei Sibillini con il Gran Sasso e la Maiella e di profonde vallate sino al monte Coneio;

Decreta:

La zona del centro storico sita lungo la circonvallazione nel territorio del comune di Acquaviva Picena (Ascoli Piceno) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed è quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: dalla via di circonvallazione (strada provinciale Acquavivese sino a via Leopardi, via Mazzini, strada comunale boreale, sino alla località Circoletto) nonchè una striscia di terreno a valle di tutta la predetta circonvallazione, per una profondità costante di metri cento a valle.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ascoli Piceno.

La soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Acquaviva Picena provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta lo art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 11 maggio 1971

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Ascoli Piceno

Il giorno 15 dicembre 1967, regolarmente convocata dal presidente, gen. Emidio Santanchè, si è riunita in Ascoli Piceno, alle ore 9, presso la sede dell'amministrazione provinciale, la commissione per la tutela delle bellezze naturali, per deliberare a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e relativo regolamento, sul seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

5) ACQUAVIVA PICENA: zone panoramiche lungo la circonvallazione.

(*Omissis*).

Dopo una breve discussione, nel corso della quale il soprintendente ha illustrato al sindaco i concetti di tutela della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e i suoi tipi di intervento per cui vincolo significa soltanto disciplina e non inedificabilità assoluta, la commissione, a modifica di quanto richiesto dall'amministrazione comunale, su proposta del rappresentante dei professionisti, delibera all'unanimità di sottoporre alla disciplina della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'intero centro storico di Acquaviva, delimitato dalla via di circonvallazione (strada provinciale Acquavivese sino a via Leopardi, via Mazzini, strada comunale boreale, sino alla località Circoletto) nonchè una striscia di terreno a valle di tutta la predetta circonvallazione, per una profondità costante di metri cento a valle.

(*Omissis*).

(5098)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1971.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del centro urbano e della zona circostante nel comune di Sarteano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Siena per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 14 dicembre 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il centro urbano e la zona circostante nel comune di Sarteano;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Sarteano (Siena);

Viste due opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di Sarteano, dell'associazione degli industriali della provincia di Siena, e tre opposizioni presentate da alcuni proprietari (capolista Arnaldi Aldo, capolista Ciociani Rolando e capolista illeggibile), opposizioni che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un complesso di cose immobili, circondato da vecchie mura quasi integre culminanti con la Rocca, il tutto arroccato su di un altipiano circondato da colline che formano, nel loro insieme, un quadro naturale paesisticamente notevole, visibile dalle strade che provengono da Cetona, Chiusi e Chianciano;

Decreta:

La zona del centro urbano e area circostante, sita nel territorio del comune di Sarteano (Siena) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: dall'incrocio della strada Sarteano-Chianciano con la strada vicinale del podere Palazzolino, seguendo questa fino a detto podere e da qui in linea retta fino al podere S. Bartolomeo. Da quest'ultimo, in linea retta fino ad incontrare a quota 593 la strada Sarteano-Radicofani. Da questo punto in linea retta fino al podere il Poggione, quindi seguendo la strada vicinale del podere medesimo sino ad incontrare la strada Sarteano-Cetona a quota 511. Da tale incrocio, in linea retta, fino al podere Palazzina e di qui, sempre in linea retta, all'incrocio della strada vicinale della fornace di mattoni, con la strada Sarteano-Chianciano, seguendo la medesima sino all'incrocio con la strada vicinale di Palazzolino.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357,

nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena.

La soprintendenza ai monumenti di Siena curerà che il comune di Sarteano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 11 maggio 1971

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Siena

L'anno millenovecentosessantasette, il giorno 14 del mese di dicembre, a seguito di regolare convocazione, si è riunita alle ore 10, presso la sede della soprintendenza ai monumenti per le provincie di Siena e Grosseto (Siena), via di Città, 140, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena per discutere il seguente ordine

Ordine del giorno:

2) SARTEANO: proposta di vincolo del centro urbano e zona circostante.

(*Omissis*).

Pertanto la commissione, salvo il parere contrario del solo sindaco, propone di sottoporre a vincolo la zona così delimitata:

Dall'incrocio della strada Sarteano-Chianciano, con la strada vicinale del podere Palazzolino, seguendo questa fino a detto podere e da qui in linea retta fino al podere S. Bartolomeo. Da quest'ultimo, in linea retta fino ad incontrare a quota 593 la strada Sarteano-Radicofani. Da questo punto in linea retta fino al podere il Poggione, quindi seguendo la strada vicinale del podere medesimo sino ad incontrare la strada Sarteano-Cetona a quota 511. Da tale incrocio, in linea retta, fino al podere Palazzina e di qui, sempre in linea retta, all'incrocio della strada vicinale della fornace di mattoni, con la strada Sarteano-Chianciano, seguendo la medesima sino all'incrocio con la strada vicinale di Palazzolino.

(5097)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1971.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della frazione di Ornaro e delle zone circostanti, in comune di Torricella.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Rieti per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 19 maggio 1969, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'abitato e le zone circostanti della frazione Ornaro site nell'ambito del territorio comunale di Torricella;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Torricella;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè l'abitato di Ornaro nel comune di Torricella, arroccato su una collina dominante la Salaria, costituito da un caratteristico agglomerato di antiche costruzioni poste a gradoni sull'altura e dominate dal monumentale castello, costituisce un complesso di notevole valore estetico e tradizionale;

Visto che il predetto complesso con il verde delle pendici, del colle e delle piccole alture circostanti che gli fanno da corona formano un panorama di pittoresca bellezza;

Rilevato che esistono punti pubblici di visuale, particolarmente la Salaria, dai quali può godersi tale paesaggio;

Decreta:

La frazione di Ornaro e le zone circostanti site nello ambito del territorio comunale di Torricella, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è delimitata nel modo seguente: partendo dalla confluenza dei fossi Secco e Cerri (lungo la strada statale Salaria) segue verso nord il fosso Secco sino all'incontro con la mulattiera Ornaro-C. Grottone indi segue verso est la curva di livello che da detto punto di incontro perviene a C. Pacini, quindi da qui prosegue lungo il passo per la strada Ornaro-Palombara, la raggiunge e, con una retta verso sud (ad una distanza di ml. 100 dal limite dell'abitato); perviene alla mulattiera per C. Cisterna, segue questa sino alla intersezione della mulattiera da Palombara (quota 531), segue verso sud la mulattiera da Palombara alla Salaria (nuova), pervenendo alla Salaria stessa quindi prosegue lungo questa, verso nord-ovest, sino alla confluenza col fosso Secco.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Rieti.

La soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Torricella provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 12 maggio 1971

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Rieti

Oggi, 19 maggio 1969 presso la sede dell'amministrazione provinciale di Rieti, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche per discutere il seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

5) TORRICELLA, frazione di Ornaro - Abitato e zone circostanti - Vincolo panoramico.

(*Omissis*).

Alle ore 11 il presidente, constatata la presenza del numero legale dei componenti la commissione, a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

La commissione all'unanimità propone di sottoporre a vincolo, ai sensi dell'art. 1 numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'abitato di Ornaro e le zone circostanti nel comune di Torricella, racchiuse entro il seguente perimetro: il limite del vincolo, partendo dalla confluenza dei fossi Secco e Cerri (lungo la strada statale Salaria), segue verso nord il fosso Secco sino all'incontro con la mulattiera Ornaro-C. Grottone indi segue verso est la curva di livello che da detto punto di incontro perviene a C. Pacini, quindi da qui prosegue lungo il passo per la strada Ornaro-Palombara, la raggiunge e, con una retta verso sud (ad una distanza di ml. 100 dal limite dell'abitato), perviene alla mulattiera per C. Cisterna, segue questa sino all'intersecazione della mulattiera da Palombara (quota 531); il limite del vincolo, da questo punto, segue verso sud la mulattiera da Palombara alla Salaria (nuova), pervenendo alla Salaria stessa quindi prosegue lungo questa, verso nord-ovest, sino alla confluenza col fosso Secco.

(5095)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1971.

Approvazione dei « Metodi ufficiali di analisi dei mosti, vini ed aceti », descritti nel supplemento n. 2.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER LE FINANZE, PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO E PER LA SANITÀ

Visto l'art. 33 del regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2594, contenente norme per il funzionamento delle stazioni di prove agrarie e speciali, col quale si stabilisce che le stesse stazioni debbono seguire metodi di analisi determinati da questo Ministero;

Visto l'art. 43 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, e l'art. 108 del regolamento per l'esecuzione dello stesso regio decreto-legge, approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, i quali prescrivono che le analisi occorrenti in applicazione delle norme contenute nel regio decreto-legge e nel regolamento suddetti dovranno, dai laboratori incaricati, essere eseguite con i metodi prescritti da questo Ministero, di concerto con quelli delle finanze e della sanità;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 dell'11 agosto 1958, con il quale sono stati approvati i « Metodi ufficiali di analisi per i mosti, i vini e gli aceti »;

Ritenuta la necessità di procedere all'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi approvati con il predetto decreto ministeriale;

Decreta:

Sono approvati i « Metodi ufficiali di analisi per i mosti, i vini e gli aceti », descritti nel volume supplemento n. 2, del quale un originale, debitamente vistato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, è allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1971

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

(5127)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1971.

Composizione del comitato tecnico consultivo per l'esame dei problemi connessi allo sviluppo delle esportazioni italiane.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 20 aprile 1971, con il quale è stato istituito presso il Ministero del commercio con l'estero il comitato tecnico consultivo per l'esame dei problemi connessi allo sviluppo delle esportazioni italiane;

Viste le designazioni pervenute dagli enti interessati;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina dei componenti il predetto comitato, in conformità di quanto previsto dall'art. 4 del citato decreto ministeriale 31 marzo 1971;

Decreta:

Art. 1.

Il comitato tecnico consultivo per l'esame dei problemi connessi allo sviluppo delle esportazioni italiane istituito con decreto ministeriale 31 marzo 1971, è composto come appresso:

Presidente:

Lionetti prof. dott. Stefano, direttore generale dello sviluppo degli scambi del Ministero del commercio con l'estero.

Membri:

Marasco dott. Enrico, ispettore generale della direzione generale per lo sviluppo degli scambi del Ministero del commercio con l'estero;

Bagnardi dott. Vincenzo, ispettore generale della direzione generale per lo sviluppo degli scambi del Ministero del commercio con l'estero;

Garrone dott. Umberto, ispettore generale della direzione generale degli accordi commerciali del Ministero del commercio con l'estero;

Bellingeri dott. Lorenzo, ispettore generale della direzione generale delle valute del Ministero del commercio con l'estero;

Silva dott. Armando, ispettore generale della direzione generale delle importazioni e delle esportazioni del Ministero del commercio con l'estero;

Pugliesi dott. Mario, ispettore generale della direzione generale del personale e AA.GG. del Ministero del commercio con l'estero;

Bilotta dott. Metello, direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Giaroli dott. Angiolino, ispettore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Pedinelli avv. Antonio, capo del servizio problemi promozionali presso la Confederazione generale della industria italiana;

Forcella dott. Domenico, condirettore della Confederazione generale italiana del commercio e del turismo;

Chidichimo avv. Rinaldo, direttore del servizio tecnico economico della Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

Melucci comm. Alberto, capo dei servizi economici della Confederazione italiana della piccola e media industria;

Della Marra comm. dott. Francesco, dirigente dei servizi di politica economica della Confederazione generale italiana dell'artigianato;

Sandonini Silvano, membro del comitato esecutivo della Confederazione nazionale dell'artigianato;

Iacomelli dott. Gino, capo dell'ufficio commercio estero dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Segretario:

Papaccio dott. Alberto, direttore di sezione della direzione generale per lo sviluppo degli scambi del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1971

Il Ministro: ZAGARI

(5271)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1971.

Fissazione del termine di presentazione delle denunce relative alle quantità di grano tenero e di segale panificabile giacenti presso i privati detentori alla data del 31 maggio 1971.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee, in corso di pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità stesse, con il quale è stato stabilito di accordare un'indennità di compensazione per le quantità di grano tenero e di segale panificabile giacenti presso i privati detentori alla fine della campagna di commercializzazione 1970-71;

Visto il regolamento, in corso di pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee, con il quale la commissione esecutiva delle Comunità europee ha stabilito le modalità di applicazione delle norme emanate in proposito dal Consiglio dei Ministri;

Ritenuta la necessità di fissare, ai sensi delle predette norme comunitarie, il termine ultimo per la presentazione delle denunce di giacenza di detti cereali riferite al 31 maggio 1971;

Decreta:

Art. 1.

Il termine ultimo per la presentazione delle denunce di giacenza di cui alle premesse è fissato al 12 giugno 1971.

Gli interessati debbono presentare la denuncia di giacenza, a mezzo lettera raccomandata, telegramma o telex, da spedire entro il termine predetto del 12 giugno 1971, all'ispettorato dell'alimentazione della provincia in cui sono ubicati i magazzini di deposito del cereale per il quale si chiede la corresponsione della indennità di compensazione.

Art. 2.

Per conseguire l'indennità di compensazione spettante per le quantità di grano tenero e di segale panificabile giacenti alla fine della campagna di commercializzazione 1970-71, gli aventi diritto debbono attenersi alle disposizioni stabilite in merito dai regolamenti comunitari richiamati nelle premesse del presente decreto e, per quanto in essi non espressamente previsto, alle disposizioni ministeriali stabilite per le precedenti campagne.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1971

p. *Il Ministro*: JOZZELLI

(5506)

DECRETO PREFETTIZIO 27 aprile 1971.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Cagliari.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Visto il proprio decreto n. 04873 Gab. del 12 dicembre 1970, con il quale è stato provveduto alla rinnovazione del consiglio provinciale di sanità per il triennio 1970-73;

Considerato che si rende necessario procedere alla sostituzione dell'ing. Antonio Villaminar, già presidente del consiglio di amministrazione degli ospedali riuniti di Cagliari, con l'attuale commissario prefettizio di detto nosocomio prof. Ugo Porzi;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il prof. Ugo Porzi, commissario prefettizio degli ospedali riuniti e casa di riposo V. Emanuele II di Cagliari, è nominato componente del consiglio provinciale di sanità in sostituzione dell'ing. Antonio Villaminar.

Il presente decreto ha effetto immediato.

Cagliari, addì 27 aprile 1971

Il prefetto: PRINCIVALLE

(5196)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 29 aprile 1971 « Costituzione del comitato per il Fondo di garanzia per le vittime della strada », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 10 maggio 1971, dove è scritto: « Lecce dott. Giovanni » leggasi: « Lecce dott. Giorgio ».

(5055)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA TOSCANA

Variante al piano regolatore di Siena

Con decreto provveditoriale n. 6099 del 14 maggio 1971, stessa data del presente, è stata approvata, in applicazione dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la deliberazione consiliare n. 529 del 1° giugno 1970 con la quale il comune di Siena ha adottato la variante al proprio piano regolatore generale predisposta per la realizzazione dell'edificio da adibirsi a sede della scuola materna S. Marta nel capoluogo dello stesso comune ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641.

Copia del suddetto decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositato agli uffici comunali, a libera visione del pubblico, ai termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150

(5066)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Savoca

Con decreto 27 gennaio 1971, n. 695, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto d'alveo in sinistra del torrente Agrò, contrada Contura del comune di Savoca (Messina), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 14, della superficie di mq. 1400 ed indicato nella planimetria rilasciata in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Messina; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(5032)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Livorno

Con decreto n. 18485/1, in data 8 marzo 1971, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'area del terreno sottostante il cavalcavia di Dogana d'Acqua sito in Livorno, via della Cinta Esterna, censito nel catasto di detto comune al foglio n. 8, particella 483, corrispondente negli atti del nuovo catasto edilizio urbano alla particella n. 669 del foglio n. 8, intestato al demanio pubblico dello Stato, ramo strade, partita 328, con la rendita catastale di L. 3506.

(5023)

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Rieti

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 528, in data 12 maggio 1971, il dott. Olinto Petrangeli è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Rieti.

(5154)

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ascoli Piceno

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2881, in data 12 maggio 1971 l'ing. Carlo Azzanesi è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ascoli Piceno.

(5155)

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Reggio Emilia

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 922, in data 12 maggio 1971, il dott. Ivan Medici è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Reggio Emilia.

(5156)

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Lucca

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 526, in data 12 maggio 1971, il geom. Pietro Raffaelli è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Lucca.

(5157)

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Potenza

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 577, in data 12 maggio 1971, il dott. Mario Camardese è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Potenza.

(5149)

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cremona

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 525 in data 12 maggio 1971, il sig. Vittorio Barbieri è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cremona, in sostituzione del sig. Gianni Mainardi dimissionario.

(5148)

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ferrara

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 772, in data 12 maggio 1971, il sig. Arrigo Bergonzoni è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ferrara, in sostituzione del sig. Umberto Brogli dimissionario.

(5151)

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Padova

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 167, in data 12 maggio 1971, il sig. Antonio Campadello è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Padova.

(5150)

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bergamo

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 527, in data 12 maggio 1971, il geom. Luigi Ghislotti è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bergamo.

(5152)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Augusta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1971, il comune di Augusta (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 412.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5356)

Autorizzazione al comune di Arco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1971, il comune di Arco (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.436.315, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5357)

Autorizzazione al comune di Calcata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1971, il comune di Calcata (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.132.578, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(5358)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'istituzione di un corso di specializzazione in assistenza chirurgica presso il comitato provinciale della Croce rossa italiana di Torino.

Con decreto n. 300.10.II.81/13/5446 del 20 aprile 1971 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, il comitato provinciale della Croce rossa italiana di Torino è autorizzato ad istituire un corso di specializzazione in assistenza chirurgica ai sensi dell'art. 3 della legge 19 luglio 1940, n. 1098.

(5038)

Autorizzazione all'amministrazione della scuola convitto per inferm. « Armida Barelli » dell'Università cattolica del S. Cuore di Roma ad istituire un corso di specializzazione in anestesia e rianimazione.

Con decreto n. 900.8/II/70/30.2, in data 20 aprile 1971, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione della scuola convitto « Armida Barelli » dell'Università cattolica del S. Cuore di Roma è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in anestesia e rianimazione, con sede presso la scuola medesima.

(5040)

Autorizzazione all'amministrazione provinciale di Milano ad istituire un corso di specializzazione in assistenza ai neonati immaturi presso la scuola per vigilatrici dell'IPPAI.

Con decreto n. 900.8/P.I./49, in data 20 aprile 1971, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione provinciale di Milano è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in assistenza ai neonati immaturi, con sede presso l'IPPAI di Milano.

(5039)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1971, registro n. 30, foglio n. 149, sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi straordinari prodotti il 14 agosto 1967 e il 19 gennaio 1968 dai professori Antonello e Luigi Serra, quest'ultimo in qualità di erede del primo, avverso il provvedimento di mancata riassunzione in servizio del prof. Antonello Serra da parte del preside della scuola media di Sorgono (Nuoro).

(5088)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1971, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 394, il ricorso straordinario del 27 gennaio 1969 proposto dai signori Arrigo e Vitale Valli, nati a Lezzeno (Como) e residenti in frazione Pescaù, avverso il decreto del Ministro per il tesoro n. 20158 del 18 novembre 1967, con il quale, a definizione del contesto valutario a loro carico, è stata inflitta a Valli Arrigo la pena pecuniaria di 25 milioni di lire ed a Valli Vitale la pena pecuniaria di 29 milioni, perchè ritenuti entrambi responsabili di aver tentato di esportare illecitamente in Svizzera le suddette somme, viene « respinto ».

(5037)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento, senza nomina di commissari liquidatori, di trentuno società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 16 aprile 1971 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) edil. « Ville del Vesuvio *C* », con sede in Napoli, costituita per rogito Rosanova, in data 14 luglio 1967, rep. 50367;

2) edil. « Ville del Vesuvio *B* », con sede in Napoli, costituita per rogito Rosanova in data 14 luglio 1967, rep. 50366;

3) di prod. e lav. « Il Cooperatore », con sede in Napoli, costituita per rogito Pasolini in data 13 ottobre 1959, rep. 554;

4) edil. « Ville del Vesuvio *D* », con sede in Napoli, costituita per rogito Rosanova in data 14 luglio 1967, rep. 50368;

5) edil. « Ville del Vesuvio *A* », con sede in Napoli, costituita per rogito Rosanova in data 14 luglio 1967, rep. 50365;

6) edil. « Risorgimento Casa n. 4 », con sede in Napoli costituita per rogito Sica in data 21 aprile 1959, rep. 56941;

7) edil. « Virgilio », con sede in Napoli, costituita per rogito Chieffi in data 4 dicembre 1964, rep. 71085;

8) edil. « Pegaso », con sede in Napoli, costituita per rogito Restaino, in data 21 settembre 1964, rep. 88678;

9) edil. « Stampa Napoletana », con sede in Napoli, costituita per rogito Sanguigno in data 20 febbraio 1960, rep. 294859;

10) edil. « Il Tetto », con sede in Napoli, costituita per rogito Triola in data 1° ottobre 1957, rep. 61123;

11) edil. « Salvator Rosa », con sede in Napoli, costituita per rogito Zurlo in data 23 aprile 1963, rep. 97935;

12) edilizia « Emmeti », con sede in Napoli, costituita per rogito Rungi in data 8 ottobre 1964, rep. 20407;

13) edilizia « Alba Nuova », con sede in Napoli, costituita per rogito Olivieri in data 12 gennaio 1962, rep. 40684;

14) Artigiana di assistenza e garanzia assartigiana, con sede in Napoli, costituita per rogito di Transo, in data 6 aprile 1966, rep. 30301;

15) edilizia « Solemar », con sede in Napoli, costituita per rogito Catalano in data 31 ottobre 1966, rep. 109.954;

16) edilizia « Sant'Antonino », con sede in Napoli, costituita per rogito Magaldi in data 2 settembre 1961, rep. 9906;

17) agricola « Il Risveglio Giuglianese », con sede in Giugliano (Napoli), costituita per rogito Pasolini in data 13 febbraio 1962, rep. 5374;
18) di prod. e lav. « Nuova Ercolano », con sede in Resina (Napoli), costituita per rogito Marino Olimpio in data 9 luglio 1946, rep. 3760;
19) edilizia « Nova Gemma », con sede in Caserta, costituita per rogito Di Caprio in data 28 novembre 1956, rep. 14468/811;
20) edilizia « Dipap - Dipendenti amministrazione provinciale di Caserta », con sede in Caserta, costituita per rogito Manna in data 20 luglio 1964, rep. 21417;
21) edilizia « Delle Palme », con sede in Arienzo (Caserta), costituita per rogito Gisolfi in data 11 aprile 1965, rep. 39274;
22) agricola « La Piana », con sede in Casal di Principe (Caserta), costituita per rogito Fiordiliso in data 20 gennaio 1957, rep. 5619/3119;
23) di produzione e lavoro « Montevergine », con sede in Grazzanise (Caserta), costituita per rogito Tirone in data 2 gennaio 1963, rep. 593;
24) edilizia « La Mia Casetta », con sede in Lusciano (Caserta), costituita per rogito Farinaro in data 29 novembre 1965, rep. 138756/15091;
25) di produzione e lavoro « Vitangela », con sede in Mondragone (Caserta), costituita per rogito Mondani in data 1° maggio 1961, rep. 45720;
26) agricola « S. Nicola », con sede in S. Cipriano d'Aversa (Caserta), costituita per rogito Conte in data 20 gennaio 1965, rep. 13671;
27) agricola « Monte Ofelio », con sede in Sessa Aurunca (Caserta), costituita per rogito Gramegna in data 14 novembre 1966, rep. 22097;
28) edilizia « Giovanni XXIII », con sede in Pontecagnano (Salerno), costituita per rogito Spirito in data 19 agosto 1963, rep. 90287;
29) edilizia « Iride » con sede in Genova, costituita per rogito Trucchi in data 5 giugno 1952, rep. 27340;
30) « Edile fra lavoratori », con sede in Rapallo (Genova), costituita per rogito D'Aste in data 25 agosto 1965, rep. 405;
31) « Agricola intercomunale imolese », già agricola ed affini di Castelguelfo, già anonima cooperativa macchine agrarie di Castelguelfo, con sede in Castelguelfo (Bologna), costituita per rogito Alvisi in data 24 agosto 1912, rep. 14651.

(5162)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° marzo 1971 al 31 marzo 1971, a norma del Regolamento C.E.E. n. 424/71, ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) e ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 1009/67 (settore zucchero), non denaturati, esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo di base per il calcolo delle restituzioni, in unità di conto (u.c.) per 1 kg di saccarosio contenuto (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
17.02	Altri zuccheri: sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:	
	D. altri zuccheri e sciroppi:	
	I. sciroppo di saccarosio	0,1006
	II. maltosio e sciroppo di maltosio (escluso l'estratto di malto)	0,1006
	III. zucchero invertito liquido o solido, levulosio .	0,1006
	IV. non nominati:	
	ex a. zuccheri, escluso il sorbosio .	0,1006
	b. sciroppi	0,1006
	E. succedanei del miele, anche misti con miele naturale .	0,1006
	F. zuccheri e melassi, caramellati:	
	ex I. zuccheri della voce 17.01 .	0,1006
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:	
	C. altri:	
	I. zuccheri	0,1006
	II. sciroppi	0,1006
		Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
17.03	Melassi, anche decolorati	zero

(1) L'ammontare della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto esportato è calcolato moltiplicando il « tenore di saccarosio » di tale prodotto (compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio) per l'importo di base.
Tuttavia:
a) non è concessa restituzione per gli sciroppi aventi un grado di purezza inferiore all'85 %;
b) per gli sciroppi con purezza pari o superiore all'85 % ed inferiore al 94,5 % il tenore di saccarosio (compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio) è fissato forfettariamente al 73 % del peso allo stato secco;
c) per gli sciroppi con purezza pari o superiore al 94,5 % il tenore di saccarosio (compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio) è quello risultante dall'analisi.
Il « tenore di saccarosio » (compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio) per 100 chilogrammi di prodotto e la « percentuale o grado di purezza » degli sciroppi, sono determinati mediante analisi da parte del Laboratorio Chimico Centrale delle Dogane conformemente all'art. 13 del Regolamento C.E.E. n. 394/70.

(3957)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a posti di segretario generale, comunale e provinciale, delle classi 1ª/A, 1ª/B e 2ª

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Considerato che si sono rese vacanti le segreterie generali delle provincie di Napoli, della classe 1ª/*A*; Gorizia, Perugia, Pistoia, Rovigo e Terni, della classe 1ª/*B*; dei comuni di Genova, della classe 1ª/*A*; Asti, Biella (Vercelli), Cremona, L'Aquila, Novara, Perugia, Pistoia, Rimini (Forlì) e Terni, della classe 1ª/*B*; Altamura (Bari), Aosta, Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), Brugherio (Milano), Busto Garolfo (Milano), Canicattì (Agrigento), Cervia (Ravenna), Città di Castello (Perugia), Colleferro (Roma), Corato (Bari), Corbetta (Milano), Fermo (Ascoli Piceno), Isola del Liri (Frosinone), Lamezia Terme (Catanzaro), Licata (Agrigento), Lissone (Milano), Pompei (Napoli), Pontecagnano Faiano (Salerno), Rho (Milano) e Spoleto (Perugia), della classe 2ª;

Considerata, pertanto, la necessità di indire i concorsi per la nomina dei segretari generali titolari;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107; nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, recanti norme sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per la nomina dei titolari delle segreterie generali delle provincie di Napoli, della classe 1ª/*A*; Gorizia, Perugia, Pistoia, Rovigo e Terni, della classe 1ª/*B*; dei comuni di Genova, della classe 1ª/*A*; Asti, Biella (Vercelli), Cremona, L'Aquila, Novara, Perugia, Pistoia, Rimini (Forlì) e Terni, della classe 1ª/*B*; Altamura (Bari), Aosta, Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), Brugherio (Milano), Busto Garolfo (Milano), Canicattì (Agrigento), Cervia (Ravenna), Città di Castello (Perugia), Colleferro (Roma), Corato (Bari), Corbetta (Milano), Fermo (Ascoli Piceno), Isola del Liri (Frosinone), Lamezia Terme (Catanzaro), Licata (Agrigento), Lissone (Milano), Pompei (Napoli), Pontecagnano Faiano (Salerno), Rho (Milano) e Spoleto (Perugia), della classe 2ª.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari dei comuni e delle provincie ai quali spetti l'effettiva sostituzione del segretario titolare;

d) i capi ripartizione di ruolo dei comuni e delle provincie della classe 1ª (per i soli posti di segretario generale di 2ª classe); i quali tutti si trovino nelle condizioni previste ed abbiano i requisiti prescritti dalle citate leggi sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali.

Per quanto concerne i requisiti di ammissibilità, si richiamano, in particolare, gli articoli 21, 22, 23, 25 e 26 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e gli articoli 3 e 12 della legge 17 febbraio 1968, n. 107.

Art. 3.

Per essere ammessi a ciascuno dei concorsi suddetti, i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, non oltre il 10 agosto 1971, singole domande redatte su carta da bollo da L. 500 e corredate, ciascuna dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di L. 1000 (mille), quale tassa di concorso, intestato alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma, con l'indicazione della causale del versamento.

Art. 4.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio e le eventuali pubblicazioni che ritengano di produrre nel proprio interesse, facendone esplicita menzione in un elenco in carta semplice in due esemplari.

Nella domanda, i candidati di cui alle lettere *c*) e *d*) debbono dichiarare, espressamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì:

data ed il luogo di nascita;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente ai candidati di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 2, da notaio o dal segretario comunale del comune di residenza dell'aspirante o da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Ai fini dell'ammissione al concorso, i candidati di cui alle suddette lettere *c*) e *d*) devono produrre, unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della giunta provinciale, vistato dalla prefettura, dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di vice segretario o di capo ripartizione;

2) copia del regolamento organico con relativa pianta autenticata dalla prefettura;

3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, fatta eccezione per i candidati che, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 giugno 1942, n. 851, abbiano prestato, dalla data stessa, ininterrotto servizio di ruolo con la qualifica di vice segretario o di capo ripartizione.

Art. 5.

I candidati di cui alle suddette lettere *c*) e *d*) che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, se occorra; quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Art. 6.

I candidati che abbiano chiesto di partecipare ad analoghi concorsi per segreterie generali, indetti in precedenza, potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale erano allegati ed unendo alle domande di partecipazione ai concorsi, di cui al presente bando, gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Non saranno presi in considerazione eventuali riferimenti per documenti allegati ad istanze per la partecipazione ai concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni che non siano quelli espressamente indicati nel precedente comma.

Roma, addì 19 maggio 1971

p. *Il Ministro*: SARTI

(5385)

MINISTERO DELLA SANITA

OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E DELL'INFANZIA

Concorso pubblico per esami ad un posto di consigliere sanitario di 2ª classe in prova del ruolo sanitario centrale (carriera direttiva), riservato agli specialisti in clinica dermosifilopatica.

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione n. 409 in data 9 febbraio 1971 della giunta esecutiva;

Visto il regolamento organico per il personale impiegatizio dell'Opera, approvato con decreto interministeriale del 23 marzo 1967, e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 maggio 1967;

Rende noto:

Art. 1.

E' indetto il concorso pubblico, per esami, ad un posto di consigliere sanitario di 2ª classe in prova del ruolo sanitario centrale (carriera direttiva), riservato agli specialisti in clinica dermosifilopatica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere forniti di laurea in medicina e chirurgia ed essere abilitati all'esercizio della professione;

b) essere forniti del diploma di specializzazione in clinica dermosifilopatica;

c) essere di età non superiore ai 32 anni. Per l'elevazione di detto limite massimo di età si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Per i dipendenti di ruolo dell'Opera si prescinde da qualsiasi limite di età;

d) essere cittadino italiano. Ai fini del presente bando sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

e) avere il godimento dei diritti politici;

f) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

g) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

h) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono, comunque, essere ammessi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso predetto, scritte su carta da bollo, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla presidenza dell'O.N.M.I., lungotevere Ripa n. 1, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda (di cui si allega lo schema esemplificativo):

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pure avendo superato il 32° anno, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti dalle vigenti disposizioni, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il possesso della laurea in medicina e chirurgia e della abilitazione all'esercizio professionale;

il possesso del diploma di specializzazione in clinica dermosifilopatica;

la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

se abbiano prestato o meno servizio presso pubbliche amministrazioni, dichiarando, altresì, in caso affermativo, di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nelle forme di legge. Per i dipendenti dello Stato, dell'Opera o di altri enti di diritto pubblico è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3, anche se spedite per posta, o con qualsiasi altro mezzo, entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del predetto art. 3.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla sede centrale O.N.M.I.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in quattro prove: una scritta, una pratica, una di laboratorio ed una orale:

a) La prova scritta riguarderà: la profilassi della sifilide congenita e la dermatologia infantile;

b) La prova pratica riguarderà: l'esame clinico di un caso di malattie dermoveneree di una donna o di un bambino;

c) La prova di laboratorio riguarderà: la batteriologia e la chimica applicata alla dermosifilopatia;

d) La prova orale riguarderà:

le materie della prova scritta;

nozioni di igiene generale e speciale;

nozioni di statistica sanitaria;

nozioni di educazione fisica;

ordinamento sanitario dello Stato;

ordinamento dell'O.N.M.I.;

organizzazione sanitaria-assistenziale periferica dell'O.N M.I. (rapporti con altri enti di assistenza; compiti del direttore sanitario e delle assistenti sanitarie visitatrici; costituzione, arredamento e funzionamento dei centri di assistenza materna ed infantile; organizzazione e funzionamento delle Case della madre e del bambino);

nozioni di legislazione sanitaria;

nozioni di legislazione sociale.

Tutte le prove si svolgeranno in Roma nei giorni che saranno stabiliti.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui le varie prove di esame saranno tenute.

Art. 7.

Per l'espletamento del concorso e per la composizione della commissione esaminatrice si osserveranno le disposizioni stabilite nel regolamento organico del personale impiegatizio dell'Opera.

Art. 8.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, dovranno far pervenire alla presidenza dell'O.N.M.I., lungotevere Ripa n. 1, Roma, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi, redatti nella forma prevista dalle vigenti disposizioni.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato nel precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine fissato nel comma precedente.

Art. 9.

La graduatoria dei candidati che avranno superato tutte le prove, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale, previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

L'amministrazione, però, si riserva la facoltà discrezionale di conferire a detti concorrenti, secondo l'ordine della graduatoria, in tutto o in parte, i posti che risultassero disponibili all'atto dell'approvazione della graduatoria, oltre quelli messi a concorso, nei limiti di legge.

Nel caso che il posto messo a concorso resti scoperto per rinunzia o per decadenza del vincitore, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altra nomina, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 10.

La graduatoria è approvata con deliberazione della giunta esecutiva dell'Opera sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire alla presidenza dell'O.N.M.I., nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da cui risulti che l'aspirante non sia d'età superiore agli anni 32.

I concorrenti i quali, pure avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *c*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 8;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo;

c) certificato su carta da bollo dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo, del casellario giudiziario;

e) certificato di buona condotta, in carta bollata, rilasciato dalla competente autorità comunale;

f) certificato medico, su carta da bollo, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, rilasciato dal direttore sanitario del comitato provinciale O.N.M.I. nella cui giurisdizione l'aspirante stesso risiede.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine all'impiego messo a concorso.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi (di guerra, civili di guerra, per servizio, del lavoro, civili), il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle funzioni proprie del ruolo impiegatizio cui aspira.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i concorrenti a tutti i necessari accertamenti a completamento della visita medica di cui sopra;

g) 1) diploma di laurea in medicina e chirurgia, in originale o in copia autenticata da notaio, ovvero documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

2) diploma di abilitazione all'esercizio professionale come sopra;

3) diploma di specializzazione in clinica dermosifilopatica, come sopra;

h) copia, su carta da bollo, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o il foglio di congedo illimitato o certificato su carta da bollo di esito di leva debitamente vidimato.

Art. 11.

I documenti, di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *f*) del precedente art. 10, debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella dell'invito di cui al predetto articolo.

I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo o temporanei in servizio presso l'Opera, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*) e *h*) del precedente art. 10, unitamente allo stato di servizio rilasciato dal capo dell'ufficio di appartenenza.

Art. 12.

Il vincitore del concorso sarà nominato consigliere sanitario di 2ª classe in prova del ruolo sanitario centrale (carriera direttiva), per un periodo di mesi sei, durante il quale gli sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza.

Compiuto il periodo di prova, con esito favorevole, il vincitore conseguirà la nomina in ruolo con la qualifica di consigliere sanitario di 2ª classe del ruolo sanitario centrale (carriera direttiva), con lo stipendio iniziale e con gli assegni stabiliti dal vigente regolamento organico del personale impiegatizio dell'Opera per tale qualifica (L. 1.397.500 annue, oltre le indennità di legge).

Il vincitore, invece, che fosse ritenuto non meritevole di conseguire la nomina in ruolo, sarà licenziato.

Art. 13.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio entro il termine che sarà stabilito nella relativa comunicazione.

Art. 14.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel citato regolamento organico del personale impiegatizio dell'Opera.

Roma, addì 26 marzo 1971

Il presidente: GOTELLI

Il direttore generale: CUTTITTA

ALLEGATO UNICO

(Schema di domanda, possibilmente dattilografata, da redigere su carta bollata)

Alla Presidenza dell'O.N.M.I.
Lungotevere Ripa, 1 - ROMA

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato in . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso pubblico per esami ad un posto di consigliere sanitario di 2ª classe in prova del ruolo sanitario centrale (carriera direttiva) indetto il 26 marzo 1971.

All'uopo dichiara sotto la propria responsabilità:

a) è nato a . . . . . . il . . . . . (1);

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . .; oppure (2);

d) non ha riportato condanne penali (3);

e) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . il . . . . . .;

f) è abilitato all'esercizio professionale dal . . . ;

g) ha conseguito la specializzazione in clinica dermosifilopatica presso l'Università di . . . . il . . . . . .;

h) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente: . . . . (4);

i) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni o ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni e non è incorso nè nella destituzione nè nella dispensa dall'impiego (5).

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso gli vengano fatte al seguente recapito, di cui si impegna a far conoscere le eventuali variazioni:

Data .

Firma (6) .

---

(1) I concorrenti che hanno superato il limite massimo di anni 32 devono indicare il titolo che dà diritto all'elevazione di detto limite di età.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento relativo e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Indicare se si sia prestato servizio militare oppure le cause di esonero dal medesimo.

(5) Indicare le amministrazioni ed i periodi di servizio prestati, con la specificazione della qualifica rivestita.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata nelle forme di legge. Per i dipendenti statali, dell'O.N.M.I. o di altri enti di diritto pubblico è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(5089)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FERRARA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ferrara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 19 settembre 1969, n. 2983, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Ferrara al 30 novembre 1968, modificato con decreto 15 ottobre 1970, n. 787, mediante il quale fu soppressa la condotta n. 6 (San Nicolò) del comune di Argenta;

Visto il successivo decreto 25 febbraio 1971, n. 623, concernente l'ammissione dei concorrenti al concorso sopraindicato;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice, nominata con decreto 15 ottobre 1970, n. 787, modificato con successivo decreto 27 marzo 1971, n. 1005, in ordine alla sostituzione di componente impedito;

Visti e riconosciuti regolari gli atti della predetta commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi dei sanitari dipendenti dai comuni e dalle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami indicato in premessa:

1. Iller Bianchi . . . . punti 50,598

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ferrara e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale, della prefettura di Ferrara e dei comuni interessati.

Ferrara, addì 17 maggio 1971

Il medico provinciale ff.: Rio

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari data e numero, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Ferrara al 30 novembre 1968;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, in relazione all'art. 23 dello stesso regolamento, sostituito dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Iller Bianchi è nominato vincitore della condotta medica di Scortichino del comune di Bondeno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale, della prefettura di Ferrara e dei comuni interessati

Ferrara, addì 17 maggio 1971

Il medico provinciale ff.: Rio

(5249)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.